

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE N. 311 DEL 29/09/2025

SERVIZIO : PATRIMONIO

RESPONSABILE SIG. : CONTI GEOM ROBERTO

OGGETTO

- **RINNOVO INCARICO PER ASSISTENZA E CONSULENZA NELLA FASE DI DETERMINAZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE.**
- **INDIVIDUAZIONE BROKER ENERGETICO.**
- **MASTER SERVICE GROUP srl.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- La Giunta Comunale con delibera n° 31 del 09/04/2024 ha impartito apposita direttiva all'ufficio tecnico comunale affinché individui società o tecnico specializzato per l'incarico di broker energetico;
- L'apporto del broker in ausilio all'amministrazione appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le conoscenze di mercato, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre a questa Amministrazione le migliori offerte reperibili;
- Che l'assistenza e consulenza del Broker è opportuna e conveniente per l'Amministrazione, considerato che le prestazioni del broker vengono retribuite, ai sensi di legge, mediante il conferimento da parte delle società fornitrici di energia elettrica, con le quali vengono stipulate le forniture, di una quota percentuale che non erode in alcuna misura la percentuale di risparmio conseguito dall'amministrazione e pertanto nulla è dovuto da parte del contraente;
- Il broker verificherà la congruità dei corrispettivi attualmente pagati per le predette forniture e nell'eventualità che i prezzi attuali siano meno convenienti comunicherà all'amministrazione di richiedere al fornitore l'adeguamento del prezzo ed in caso di diniego recedere dal contratto;
- Le proposte disposte dal Broker verranno sottoposte all'analisi e approvazione di questa amministrazione, la quale, successivamente, adotterà tutti gli atti amministrativi necessari alle stipule dei contratti per le forniture di energia elettrica e gas anche in considerazione dei dettami stabiliti dal D.L. n. 95/2012 e della legge 135/2012;

RITENUTO CHE:

- Risulta necessario procedere alla individuazione del broker energetico per le motivazioni sovraesposte premesse;
- Debba approvarsi il soggetto giuridico cui affidare il servizio secondo le modalità contenute nella convenzione suddetta;

VISTA la determina n. 220/2024 con la quale veniva individuato, per anni uno, quale **BROKER ENERGETICO** la Società Società Master Service Group srl con sede legale in Atri (TE);

ATTESO che l'incarico predetto è giunto a naturale scadenza;

ATTESO che Master Service Group srl si è reso disponibile a proseguire nell'incarico in questione alle stesse condizioni di cui al disciplinare allegato alla presente;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della Società Master Group Service srl;

CONSIDERATO che la spesa presunta complessiva, determinata in base alla storicità dei dati, relativa alla fornitura di gas-metano ed energia elettrica risulta attestarsi su circa €. 139.000,00 annui al netto di IVA, quindi entro i limiti di cui al comma 1 lettera b) del DLgs 36/2023;

VISTA la determinazione sindacale n. 19/2025 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio anno 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;

VISTO il D.lvo n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 2010, n. 207 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **LE PREMESSE** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** l'allegato disciplinare di incarico;
3. **DI RINNOVARE** l'incarico di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi la fornitura di energia elettrica e gas interessanti questa amministrazione, secondo le modalità individuate nel disciplinare allegato alla presente e per la durata di anni uno con decorrenza dalla data di firma del disciplinare d'incarico, alla Società MASTER SERVICE GROUP srl con sede legale ad ATRI;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per questa Amministrazione;
5. **DI TRASMETTERE** la presente al responsabile dell'ufficio ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONTI geom Roberto

COMUNE di PRAY

(Provincia di Biella)

OGGETTO: DISCIPLINARE D'INCARICO PER ASSISTENZA E CONSULENZA NELLA FASE DI DETERMINAZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (BROKERAGGIO ENERGETICO)

TRA

Il Comune di PRAY (Biella) codice fiscale n° 00351920020 in seguito, indicato come Committente, rappresentato da Conti Roberto, autorizzato con decreto sindacale n. 13 del 14/06/2024 avente ad oggetto: *NOMINA RESPONSABILE DI SERVIZIO, ELEVATA QUALIFICA ED AFFIDAMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL.ART. 107 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. N. 267/2000.*

E

La società Master Service Group S.r.l. con sede in via Pretara 10, Atri (TE) Cap 64032, Partita Iva n. 02100330675 – REA n. TE202086, rappresentata dal sig. Martella Sonny indicata come Broker;

STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Premesso che l'incarico in oggetto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale in quanto l'opera del Broker è remunerata per il tramite delle Società fornitrici di Energia elettrica e del Gas con le quali vengono stipulate o prorogate le forniture;

Richiamata la sentenza n. 397/2006 del T.A.R. Abruzzo sezione di Pescara dalla quale risulta la liceità del ricorso all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio, riconoscendolo come contratto d'opera professionale e non come concessione di un servizio pubblico e soprattutto ritenendola un'attività "non onerosa per l'amministrazione";

Visto altresì L'art. 50 –comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023, ad oggetto: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 Giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"- (G.U. n. 77 del 31 Marzo 2023 - S.O. n. 12);

Vista la delibera Giunta Comunale n. 31 del 9/4/2024 con la quale si è deliberato di "...impartire al responsabile dell'ufficio tecnico comunale apposita direttiva affinché individui apposita società o tecnico specializzato per l'incarico di broker energetico [...] al quale affidare l'attività di supporto all'amministrazione nella predisposizione della scelta dei fornitori di energia elettrica e di gas per il comune nel rispetto delle convenzioni Consip proponendo soluzioni integrative/migliorative rispetto a quest'ultime";

Tenuto conto del chiarimento fornito dalla Corte dei Conti, sez. contr. Dell'Emilia Romagna; nella deliberazione n. 286 depositata il 17 dicembre 2013 secondo cui è possibile acquistare fuori dal MEPA qualora il ricorso all'esterno persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica.

Considerato che la suddetta delibera prevede "Di demandare al responsabile del Settore Tecnico il

compito di adottare gli atti necessari affinché si provveda al conferimento dell'incarico di Broker per le suddette categorie valutando la possibilità di costituire gruppi di acquisto di energia o di gas che consentano un ulteriore risparmio per il Comune;

Vista la determina n° 311/2025 con la quale il responsabile del servizio tecnico ha individuato la società Master Service Group S.r.l. quale broker energetico cui affidare il servizio di brokeraggio e con il quale ha approvato il presente d'incarico;

Considerato che la società Master Service Group S.r.l. in qualità di broker energetico nella fornitura di energia elettrica e gas naturale e in tutti servizi connessi, si impegna ad offrire la propria consulenza al comune erogando a titolo non oneroso per il comune tutti i servizi indicati nella presentazione della società.

Il Comune di Pray, da parte sua, si impegna a:

- Non sottoscrivere contratti di fornitura di Energia elettrica prima di aver consultato il Broker;
- Fornire al Broker la collaborazione da parte del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e corretto disbrigo di tutte le pratiche e formalità necessarie ai suddetti servizi.

1. Prerogative del Comune

Restano d'esclusiva competenza del comune la valutazione e la decisione di merito alle varie proposte formulate dal broker

- L'adozione degli atti amministrativi necessari all'affidamento delle forniture;
- La sottoscrizione di tutti i documenti contrattuali relativi alle forniture;

2. Durata dell'incarico

Il presente incarico ha una durata di 1 anni a partire dalla data di accettazione e può essere revocato con preavviso di 30 giorni qualora venissero meno le condizioni e le premesse per la costituzione del rapporto tra le parti.

Alla naturale scadenza il comune si riserva la facoltà di rinnovarlo.

3. Risoluzione anticipata

Qualora il presente incarico non fosse espletato nei tempi e modi indicati, o in caso di gravi inadempienze della società e/o per attività svolta dalla società in contrasto con il presente disciplinare o con l'interesse dell'amministrazione comunale o con la normativa di settore è facoltà del comune darne risoluzione anticipata a mezzo di semplice comunicazione scritta trasmessa a mezzo e-mail o fax.

La risoluzione avrà effetto immediato dalla ricezione.

Data

.....

Il responsabile del servizio

.....